

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1412 del 17/03/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA MASERATI SPA (Imp. v. Ciro Menotti 322) MODENA. Rif. Prot. n. 145986/2016/124 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 31553/2016 SINADOC ARPAE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1476 del 17/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno diciassette MARZO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA MASERATI SPA (Imp. v. Ciro Menotti 322) MODENA.

Rif. Prot. n. 145986/2016/124 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 31553/2016 SINADOC ARPAE.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 6/10/2016 la Ditta MASERATI SPA, avente sede legale in comune di Modena, v. Ciro Menotti n. 322, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. Ciro Menotti n. 322, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 17/10/2016 con prot. n. 19273, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 9/12/2016 con prot. n. 22766;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di autoveicoli;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 591 del 4/12/2015;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 176154 del 29/11/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 22401 del 2/12/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere del Comune di Modena relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 183796 del 13/12/2016; che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE MODENA, Distretto Area Centro-Modena con prot. n. 22723 del 7/12/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Modena al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 190063 del 22/12/2016; che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Hera Spa prot. n. 131117 del 7/12/2016;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) **di modificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta MASERATI SPA per lo stabilimento ubicato in comune di Modena, V. Ciro Menotti n. 322, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 591 del 04/12/2015, citata in premessa, dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 17/3/2017 con scadenza al 17/3/2032;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	Comune di Modena

dall'inquinamento acustico	
----------------------------	--

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta MASERATI SPA (IMP. V. CIRO MENOTTI 322) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura.

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta Maserati SPA, nell'insediamento di Modena, Via Ciro Menotti 322, svolge attività di produzione di autoveicoli.

Rispetto alla situazione di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale n° 591 del 04/12/2015, la ditta Maserati SPA, a seguito di modifiche interne ai reparti produttivi, intende apportare alcune cambiamenti al sistema fognario aziendale.

In particolare prevede:

- la realizzazione di un ulteriore banco a rulli con conseguente scarico delle condense degli impianti nella rete delle acque meteoriche (scarico AE);
- il convogliamento delle acque di condensa delle UTA a servizio delle celle prova 1, 2 e 3 nella rete delle acque reflue industriali (punto di scarico AB);
- il convogliamento delle acque di condensa delle UTA a servizio delle celle prova 4 e 5 nella rete delle acque reflue industriali (punto di scarico AF);
- modifica del punto di scarico C nel quale confluiscono le acque reflue derivanti dall'addolcitore a servizio della mensa e l'acqua degli spogliatoi;
- eliminazione del punto di scarico O, E, G, Q.

Relativamente agli scarichi idrici si ha pertanto la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalla mensa aziendale, sono rispettivamente trattate in fosse biologiche e pozzetto degrassatore e sono quindi recapitate nella pubblica fognatura di via San Giovanni Bosco (scarico n° 1), via Divisione Acqui (scarichi n° 2 e 3) e via Ciro Menotti (scarico n° 6);
 - le acque meteoriche che ricadono sull'insediamento sono raccolte con condotta dedicata e, unitamente alle acque di scarico dei condizionatori e delle UTA, sono recapitate nella pubblica fognatura di via San Giovanni Bosco (scarichi n° 4, 7 e 9) e via Ciro Menotti (scarico n° 5);
 - le acque reflue impiegate nel processo produttivo, derivati da:
 - reparto montaggio vetture nel quale gli scarichi sono originati da:
 - ⇒ centrale termica e riscaldamento generale (punto di origine scarico A);
 - ⇒ disoleatore compressori (punto di origine scarico J);
 - ⇒ addolcitore centrale termica (punto di origine scarico K);
 - ⇒ prova idrica (punto di origine scarico M);
 - reparto manutenzione - metrologia nel quale gli scarichi sono originati da:
 - ⇒ addolcitore lavaggio vetture (punto di origine scarico F);
 - ⇒ addolcitore UTA area finizione (punto di origine scarico Y);
 - ⇒ laboratorio materiali (punto di origine scarico W);
 - reparto testing – revisioni nel quale gli scarichi sono originati da:
 - ⇒ addolcitore scambiatore di calore banco vibrante (punto di origine scarico B);
 - ⇒ addolcitori cucine e spogliatoi (punto di origine scarico C);
 - ⇒ lavaggio finizione (punto di origine scarico S);
 - polo tecnologico nel quale gli scarichi sono originati da:
 - ⇒ caldaie (punto di origine scarico H);
 - ⇒ lavaggio locale tecnologico (punto di origine scarico I);
 - ⇒ lavaggio pavimenti e filtri (punto di origine scarico L);
 - ⇒ deferrizzatore (punto di origine scarico R);
 - ⇒ spurgo impianto trattamento pergola idrica revisione (punto di origine scarico T);
 - ⇒ serbatoio acqua deferrizzata (punto di origine scarico V);
 - ⇒ acque di condensa delle UTA a servizio delle celle prova 1, 2 e 3 (punto di origine scarico AB);
 - ⇒ acque di condensa delle UTA a servizio delle celle prova 4 e 5 (punto di origine scarico AF);
- previo trattamento in un impianto di tipo chimico-fisico, sono convogliate nella pubblica fognatura di via San Giovanni Bosco (scarico n° 8);

- le acque reflue originate dalle torri evaporative e dagli addolcitori (punto di origine scarico AA) sono convogliate alle rete acque reflue industriali a valle dell'impianto di depurazione e sono quindi conferite tal quali nella pubblica fognatura di via San Giovanni Bosco (scarico n° 8);
- le acque di prima pioggia che ricadono presso l'area del distributore carburanti e presso l'area stoccaggio rifiuti sono recapitate nella rete fognaria delle acque industriali (punti di origine scarico Z e D) a monte del sistema di depurazione, così da essere trattate, unitamente alle acque di processo, nell'impianto di tipo chimico-fisico, prima di essere convogliate nella pubblica fognatura di via San Giovanni Bosco (scarico n° 8).

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue della mensa e dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto chimico-fisico di cui sopra e scaricate in pubblica fognatura nel punto di scarico n° 8 sono classificate come acque reflue industriali.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e tramite tre pozzi privati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico n° 591 del 04/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Modena alla ditta Maserati SPA per l'insediamento di Modena, Via Ciro Menotti 322;

vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata;

visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni di Hera SPA, gestore delle pubbliche fognature di Modena, protocollo n° 131117 del 07/12/2016,

visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Modena con prot. 190063 del 22/12/2016;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

È autorizzato il gestore della ditta Maserati SPA, per l'insediamento di Modena, Via Ciro Menotti 322, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di autoveicoli nella pubblica fognatura di via San Giovanni Bosco, con le seguenti prescrizioni:

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 2) Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Dovranno essere mantenuti disponibili anche uno o più pozzetti di prelievo campioni per il controllo dello scarico industriale generato dalle torri evaporative e dagli addolcitori (scarichi originati nel punto AA).
- 3) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di trattamento tramite mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 4) Entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere rinnovato con Hera SPA un contratto di servizio per la disciplina delle condizioni di fornitura del servizio di fognatura e depurazione fra gestore ed utente come previsto dalla Direttiva della Regione Emilia Romagna n° 1480/2010.
- 5) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

- 6) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati oppure l'esecuzione di modifiche strutturali che determinano una diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione.
- 7) É fatto obbligo dare immediata comunicazione alla ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, al Comune di Modena e al gestore delle pubbliche fognature di Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta MASERATI SPA (Imp. v. Ciro Menotti 322) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta MASERATI SPA, svolgente attività di produzione di autoveicoli, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Modena, v. Ciro Menotti n. 322.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 17/10/2016, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 9/12/2016 con prot. n. 22766, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione autorizzati con Determinazione della Provincia di Modena n. 591 del 4/12/2015, dei quali non risultano ancora in esercizio i seguenti: OP30 Bis, 1C, 83B, 84B, 90, 91, 92, 93;
- la dismissione dei punti di emissione n. 79, 98 e C2;
- la modifica del punto di emissione n. 7C (gas di scarico sperimentazione area A);
- la installazione dei nuovi punti di emissione n. 84 (aule formazione SAT), 8C (gas di scarico sperimentazione area B), 9C (gas di scarico sperimentazione area C), 10C (saldatura), 11C (gas di scarico area veicolo), C2A (Centrale Termica acqua calda uso sanitario);
- il seguente consumo di materie prime:

Reparto attrezzeria

- filo di saldatura	1,5	kg/mese
- Argon	240	l/anno
- CO2	28	l/anno

Reparto montaggio/smontaggio motori:

lubrificante cambio	4,5	t/anno
resina e reticolante	0,017	t/anno

olio motore	580	l/anno
benzina/gasolio	60	l/anno

Reparto montaggio autovetture:

sigillante	8,8	t/anno
attivatore serigrafia	1,750	t/anno
attivatore plastica voletti	0,2	t/anno
sgrassante	3,5	t/anno
sgrassante + attivatore	6,6	l/anno
collante	17,6	l/anno
MEK sgrassante	150	l/anno

Reparto area sperimentazione:

liquidi penetranti	420	l/anno
polveri rilevazione/polveri magnetiche		
alcool etilico	25	l/anno

Finizione (prodotti contenenti solvente):

vernice a base acquosa	0,004	t/anno
trasparente	0,16	t/anno
catalizzatori	0,142	t/anno
diluenti vernici	0,155	t/anno
diluente pulitura	2,618	t/anno
cosolvente	1,32	t/anno

Reparto scoccatura:

adesivo	5,5	t/anno
attivatore d'adesione	5,621	t/anno
sigillante	0,143	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Modena con prot. n. 176154 del 29/11/2016, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 22401 del 2/12/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta MASERATI SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Modena, v. Ciro Menotti n. 322, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Capacità Nominale:	4,666	t COV/giorno
Consumo Massimo Teorico di Solvente:	10	t COV/anno (240 gg/anno)
Emissione Teorica <u>Totale Annuo</u> (Convogliata+Diffusa):	< 10	t COV/anno
Valore Limite di Emissione Diffusa		25% dell'Input di solvente

PUNTO DI EMISSIONE N. OP20A - SPALMATURA ADESIVO

portata massima	6500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. OP20bisA - ASCIUGATURA ADESIVO

portata massima	10000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. OP30A - SPALMATURA ADESIVO

portata massima	3400	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. OP30bisA - ASCIUGATURA ADESIVO

portata massima	3600	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 1C - SBAVATURA

portata massima	3100	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A CARTUCCE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 2C - SMONTAGGIO MOTORI/RICAMBI

portata massima	1100	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 3C - VASCA LIQUIDI PENETRANTI

portata massima	800	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4C - ASPIRAZIONE POLVERI

portata massima	900	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 5C - MAGNETOSCOPIO

portata massima	2000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 6C - ASPIRAZIONE ALCOOL

portata massima	1600	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7C - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO SPERIMENTAZIONE AREA A

portata massima	1700	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N. 8C - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO SPERIMENTAZIONE AREA B

portata massima	1700	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N. 9C - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO SPERIMENTAZIONE AREA C

portata massima	1700	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N. 10C - SALDATURA

portata massima	4000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 11C - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO AREA VEICOLO

portata massima	4000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 (18A+18B) - AMB. COMPRESSORI

portata massima	19000	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - MESSA A PUNTO BANCO VIBRANTE (GAS DI SCARICO)

portata massima	35000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 33 - GAS DI SCARICO PROVA MOTORI (1 arrotolatore)
(In esercizio fino alla data di messa a regime di E83B)

portata massima	1000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	Saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - GAS DI SCARICO PROVA AUTOMOBILI (2 arrotolatori)

portata massima	2200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - FORNO

portata massima	19600	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale) 50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 46A - BRUCIATORE FORNO

PUNTO DI EMISSIONE N. 47 - CABINA DI VERNICIATURA + ESSICCAZIONE

portata massima	41300	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri 3 mg/Nmc

S.O.V. (esprese come C-organico totale) 50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 47A - BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 48 - CABINA DI VERNICIATURA + ESSICCAZIONE

portata massima	41300	Nmc/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 48A - BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 49 - CABINA DI VERNICIATURA

portata massima	41300	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 49A - BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 50 - CABINA DI CERATURA (spruzzatura manuale)

portata massima	41300	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 50A - BRUCIATORE CABINA DI CERATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 51 - CABINA AEROGRAFI

portata massima	7800	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TASCHE A BASSA TEMPERATURA IN PARALLELO		

PUNTO DI EMISSIONE N. 52 - LAVASPRUZZO FINIZIONE

portata massima	1950	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATTIVO A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 60 - RICAMBIO ARIA BOX VERNICI

PUNTO DI EMISSIONE N. 62- GRIGLIE ASPIRAZIONE PAVIMENTO BANCO ASSETTI

(n. 5 arrotolatori)

PUNTO DI EMISSIONE N. 63 - CABINA BANCO RULLI - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO

portata massima	22000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 64 - PROVA IDRAULICA - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO

portata massima	3600	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 65 MESSA A PUNTO CARBURAZIONE (n. 11 arrotolatori) (gas di scarico)

portata massima	11500	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 66 - MESSA A PUNTO CARBURAZIONE

(n. 2 arrotolatori) (aspirazione gas di scarico)

portata massima	2200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 69 - SALDATURA

portata massima	2500	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	discontinua nelle	15 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 70 - TEST MESSA A PUNTO (vano motore)

portata massima	6100	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 71 - BANCO LAVORO PREP. PARTICOLARI - SPALM. ADESIVI

portata massima	3000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 72 - BANCO DI EQUILIBRATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 73 - NEBBIE SALINE A E B

PUNTO DI EMISSIONE N. 75 - ARMADIO REAGENTI

PUNTO DI EMISSIONE N. 76 - CAPPA

PUNTO DI EMISSIONE N. 78 - MESSA A PUNTO MOTRONIC (GAS DI SCARICO)

portata massima	30000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 81 - PREPARAZIONE PARABREZZA E LUNOTTO - INCOLLAGGIO PEDALI

portata massima	1400	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 83 - FORMAZIONE / SALDATURA

portata massima	1200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	saltuaria	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
CO	10	mg/Nmc
Nox (espressi come NO2)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 83A - GAS DI SCARICO BANCO RULLI 2

portata massima	11000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 83B - GAS DI SCARICO BANCO RULLI 1

portata massima	11000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 83C-84C - RICAMBIO ARIA AMBIENTE BANCO RULLI 2

portata massima	6500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 83D-84D - RICAMBIO ARIA AMBIENTE BANCO RULLI 1

portata massima	6500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 84 – AULE FORMAZIONE SAT (gas di scarico)		
portata massima	6300	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata		saltuaria
PUNTO DI EMISSIONE N. 84A - GAS DI SCARICO SISTEMA CVS 2		
portata massima	1500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 84B - GAS DI SCARICO SISTEMA CVS 1		
portata massima	1500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 85 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 1		
portata massima	46000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 85A-86A-87 - RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALA PROVE MOTORI		
portata massima	7200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 86 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 2		
portata massima	46000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 87 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 3		
portata massima	46000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 88 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 4		
portata massima	46000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 88A-89A-90 - RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALA PROVE MOTORI		
portata massima	7200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 89 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 5		
portata massima	46000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m

durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 90 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 6		
portata massima	46000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 91 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 7		
portata massima	46000	Nm/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 91A-92A-93 - RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALA PROVE MOTORI		
portata massima	7200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 92 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 8		
portata massima	46000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 93 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 9		
portata massima	46000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 94 - BANCO ANALISI N. 1		
portata massima	150	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	discontinua	
PUNTO DI EMISSIONE N. 95 - BANCO ANALISI N. 2		
portata massima	100	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	discontinua	
PUNTO DI EMISSIONE N. 96 - CANLOAD (gas esausti)		
portata massima	100	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 97 - VT SHED (lavaggio cella)		
portata massima	4000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 99A - ARMADIO GRUPPI RIDUZIONE 1		
portata massima	280	Nmc/h

altezza minima del camino	6	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 99B - ARMADIO GRUPPI RIDUZIONE 2

portata massima	280	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	08	h/g

PUNTI DI EMISSIONE DA N. 98 A 102 - RICAMBI D'ARIA

PUNTO DI EMISSIONE N. C1 - CENTRALE TERMICA A VAPORE (6,120 MW a metano)

portata massima	6850	Nmc/h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	14	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C2A - CENTRALE TERMICA ACQUA CALDA USO SANITARIO (99 KW a metano)

PUNTO DI EMISSIONE N. C4 - CENTRALE TERMICA USO RISCALDAMENTO (40+40 KW a metano)

PUNTO DI EMISSIONE N. C5 - CENTRALE TERMICA USO RISCALDAMENTO (425,5 KW a metano)

PUNTO DI EMISSIONE N. C6A - CENTRALE TERMICA USO RISCALDAMENTO (120 KW a metano)

PUNTO DI EMISSIONE N. C6B - CENTRALE TERMICA USO RISCALDAMENTO (120 KW a metano)

PUNTO DI EMISSIONE N. C69 - CENTRALE TERMICA (1200 KW)

portata massima	tiraggio naturale	
altezza minima del camino	4	m
durata	14	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C70 - CENTRALE TERMICA (1200 KW)

portata massima	tiraggio naturale	
altezza minima del camino	4	m
durata	14	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Prescrizioni

Entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto territorialmente competente) e al Comune di Modena, la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello F".

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati dovranno risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo.

La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

I collanti utilizzati devono essere esenti da formaldeide.

I limiti di emissione, relativi a Ossidi di Zolfo e Polveri, prescritti relativamente alle emissioni n. C1, C69 e C70 si intendono automaticamente rispettati se i bruciatori vengono alimentati con combustibili gassosi.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione n. 10C su tre campionamenti (con verifica di portata e polveri) eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- relativamente ai punti di emissione n. 84, 7C, 8C, 9C e 11C su un campionamento eseguito alla data di messa a regime;

- relativamente ai punti di emissione n. 83B, 84B, 90, 91, 92 e 93 su un campionamento alla data di messa a regime;

- relativamente ai punti di emissione n. 1C e OP30bis su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791

	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione OP20A, OP20bisA, OP30A, OP30bisA, 1C, 4C, 10C (portata e polveri), 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 69 (solo portata e materiale particellare), 71, 81, 83 (portata e polveri), C1 (solo Portata e Ossidi di Azoto).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta MASERATI SPA (Imp. v. Ciro Menotti 322) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta MASERATI SPA, nell’impianto in comune di Modena, v. Ciro Menotti n. 322, svolge attività di produzione di autoveicoli.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d’impatto acustico presentata dal richiedente con domanda di A.U.A., in ottobre 2016, integrata in data 30/11/2016, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/1995 per la realizzazione di due nuove sale prove motori, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: impianti tecnologici all’interno della struttura, camini di espulsione posti in copertura, condizionatori posti in copertura, traffico indotto;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00) e notturno (22:00 – 06:00);
- l’area in oggetto si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valori limite di immissione diurno e notturno rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- il ricettore industriale più prossimo all’attività dista circa 90m dalle sorgenti più vicine e si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valori limite di immissione diurno e notturno rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA; il ricettore residenziale più prossimo all’attività dista circa 200m dalle sorgenti più vicine e si

colloca in classe III “Aree di tipo misto” con valori limite di immissione diurno e notturno rispettivamente pari a 60 dBA e 50 dBA;

- i livelli sonori previsionali sono compatibili con il rispetto dei valori limiti di zona e differenziale presso i ricettori considerati;

- la relazione di impatto acustico non prevede il superamento dei limiti di legge e pertanto non sono previste misure per ridurre le emissioni sonore degli impianti a servizio dell'attività).

C - ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta MASERATI SPA in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale

visto il parere del Comune di Modena relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 183796 del 13/12/2016; che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE MODENA, Distretto Area Centro-Modena con prot. n. 22723 del 7/12/2016;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Modena, via Ciro Menotti n. 322, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta MASERATI SPA, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.